



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 2

*Trasmissione elettronica  
N. prot. DGISAN in Docspa/PEC*

Regioni e Province Autonome  
di Trento e Bolzano  
Assessorati alla Salute (Servizi Veterinari)

E p.c.

SEGGEN, Ufficio 3

Consigliere Diplomatico  
Dr. Manuel Jacoangeli

Ambasciata d'Italia a Tokyo  
c.a. Ufficio Economico e Commerciale

DGSAF, Ufficio 1

ANMVI-FNOVI

Associazioni di Categoria  
(Settore carni)

Oggetto: Esportazione di carni bovine e prodotti a base di carni bovine dall'Italia verso il Giappone.

Con la presente si informa che, a seguito del favorevole esito delle negoziazioni condotte con le autorità competenti giapponesi dallo scrivente Ministero nonché grazie al contributo dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo, le Parti hanno concordato la revisione dei requisiti utili all'esportazione di carni bovine e prodotti a base di carni bovine verso il Giappone.

In allegato alla presente si forniscono i nuovi requisiti di salute animale (AHRs annex 1) alla luce dei quali è stato possibile concordare i nuovi certificati sanitari che sono entrate in vigore a partire dal 21 ottobre 2019:

- "Official health certificate for beef and beef offal intended to be exported to japan from Italy" (Annex2); e
- "Official health certificate for bovine meat products intended to be exported from Italy to Japan" (Annex3).

Si conferma che i vecchi certificati continueranno ad essere ritenuti validi dalle autorità giapponesi solo se la data di emissione non supera il termine del 30 novembre 2019.

Per opportuna informazione si riportano di seguito **i punti che si discostano in maniera significativa rispetto ai requisiti sanitari previsti dai precedenti accordi:**

- La Regione Sardegna è stata inclusa nel territorio italiano riconosciuto dalle autorità giapponesi come origine degli animali eleggibile all'export verso il Giappone;

- L'origine degli animali e delle carni destinate ad essere esportate verso il Giappone comprende, oltre a quella italiana, anche le provenienze da Paesi riconosciuti dalle autorità giapponesi come:

- The third free countries (<http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html>);
- The specified countries (<http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/eligible-bse-country.html>).

In caso di introduzione di materia prima proveniente da un Paese inserito in uno dei suddetti elenchi, similamente a quanto attuato per le esportazioni di prodotti a base di carne suina verso il Giappone, la certificazione finale del prodotto deve contenere in allegato copia della certificazione sanitaria emessa dall'autorità competente del Paese da cui origina la carne nella quale è attestata la relativa eleggibilità all'export verso il Giappone.

- La regola della non presenza nello stabilimento, in ogni fase produttiva, dei prodotti a base di carne bovina destinati all'export Giappone, contemporanea a quella di carni e o prodotti non considerabili eleggibili a tale export (perché non pienamente conformi ai requisiti previsti), è stata superata dall'accettazione della proposta procedura di segregazione che consente di lavorare nello stesso impianto materia prima idonea e non idonea a tale export mantenendo separati i flussi produttivi nel tempo e nello spazio, nonché assicurando appropriata tracciabilità dei prodotti. Le citate procedure di Segregazione (Annex4) sono parte integrante dei nuovi AHRs e pertanto oggetto di controllo ufficiale relativamente all'efficace e conforme applicazione da parte dell'OSA.

Si ricorda invece che per poter esportare verso il Giappone i prodotti in oggetto, è **necessario continuare ad assicurare il rispetto dei seguenti requisiti previsti dagli accordi vigenti.**

#### **a. Gestione dei materiali a rischio BSE**

Le carni e i sottoprodotti destinati all'esportazione verso il Giappone devono derivare da animali di età inferiore ai 30 mesi al momento della macellazione.

Inoltre, è necessario rispettare la normativa Giapponese che classifica come materiale specifico a rischio i seguenti tessuti:

- Tonsille di tutti i bovini;
- L'ileo distale (due metri dalla connessione al cieco) di tutti i bovini;
- Il midollo spinale dei bovini di età superiore ai trenta (30) mesi;
- La testa (con l'esclusione della lingua, carne delle guance e pelle igienicamente rimosse) dei bovini di età superiore ai trenta (30) mesi;
- La colonna vertebrale (escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, lombari e toraciche e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro) dei bovini di età superiore ai trenta (30) mesi.

Continuano ad essere necessariamente applicate le procedure adottate dalla statunitense FSIS per la lavorazione delle lingue dei bovini, ossia l'asportazione della lingua deve avvenire mediante un taglio trasversale appena dietro l'ultima papilla vallata.

#### **b. Tracciabilità**

Al fine di permettere l'identificazione delle carcasse bovine idonee all'esportazione in Giappone, alle stesse dovrà essere apposta un'etichetta riportante la dicitura "EJ", acronimo di "Eligible for Japan".

Si raccomanda inoltre che, negli impianti abilitati all'esportazione, le carcasse e i prodotti idonei all'esportazione in Giappone vengano stoccati in apposita area dedicata ed individuata con un cartello "EJ".

### **B. Listing stabilimenti**

Restano invariate le precedenti note DGISAN concernenti le procedure di inserimento in lista degli stabilimenti che intendono esportare carni bovine e prodotti a base di carni bovine dall'Italia verso il Giappone, fatta salva la necessità di corrispondere ai requisiti sanitari contenuti nei presenti AHRs e Certificazioni sanitarie.

Gli stabilimenti già inseriti nella lista, dovranno essere valutati ai sensi dei citati nuovi requisiti al momento della emissione dei nuovi certificati sanitari concordati, nonché nelle successive attività di controllo ufficiale, in particolare quelle utili alla ricertificazione annuale export Paesi Terzi.

Si chiede a codesti Assessorati di voler cortesemente dare massima diffusione rispetto a quanto sopra riportato in particolare informando i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nonché gli operatori interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Gaetana Ferri

Allegati:

Annex 1: Animal Health Requirements for beef and beef offal to be exported to Japan from Italy

Annex 2: Official health certificate for beef and beef offal intended to be exported to Japan from Italy

Annex 3: Official health certificate for bovine meat products intended to be exported from Italy to Japan

Annex 4: Segregation procedure in Italian bovine meat processing plant authorized to export to Japan

Referenti:

Dr.ssa Anna Beatrice Ciorba- 0659946937

E-mail: [ab.ciorba@sanita.it](mailto:ab.ciorba@sanita.it)

Dr. Nicola Santini – 0659946744

E-mail: [n.santini@sanita.it](mailto:n.santini@sanita.it)

\* “*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*”